

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 210**

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

*presentata in data 19 giugno 2018*

-----

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEI GIOCHI TRADIZIONALI

-----

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, riconosce, valorizza le discipline sportive nelle Marche e promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico favorendone la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

2. La Regione recepisce la Dichiarazione UNESCO 2003, detta anche Carta internazionale dei giochi e degli sport tradizionali, che stabilisce che il gioco tradizionale fa parte dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità.

**Art. 2**  
(Sport tipici)

1. Ai fini di questa legge sono considerate tipiche marchigiane le discipline sportive di ruzzola, lancio della forma di formaggio, boccia alla lunga o boccia su strada, tiro alla fune, rulletto e gioco delle freccette in quanto diffuse e praticate su ampia parte del territorio della regione Marche.

**Art. 3**  
(Destinatari)

1. La Regione favorisce l'attività delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) affiliate alla Federazione italiana giochi e Sport tradizionali (FIGeST) avente come riferimento nel territorio marchigiano i propri rappresentanti federali territoriali (Comitato regionale FIGeST Marche e Comitati provinciali) e quella di Comuni e delle Unioni dei Comuni finalizzata alla promozione e valorizzazione degli sport tipici.

**Art. 4**  
(Ambiti e tipologie di intervento)

1. La Regione sostiene le Associazioni sportive attraverso Comuni e le Unioni dei Comuni per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società e la tradizione in genere degli sport di ruzzola, lancio della forma di formaggio, boccia alla lunga o boccia su strada, tiro alla fune, rulletto e gioco delle freccette.

2. La Regione sostiene le Associazioni sportive di cui al comma 1, nonché i Comuni e le Unioni dei Comuni:

- a) per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;

- b) per l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili anche in linea con quanto previsto nel "programma europeo Erasmus + 2014-2020".

**Art. 5**

*(Strumenti di programmazione degli interventi)*

1. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati, per quanto di competenza, all'interno dei piani e programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nelle materie della tutela della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, nonché dei programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei.

**Art. 6**

*(Norma transitoria e regolamento attuativo)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, approva, sentita la competente Commissione assembleare, un regolamento attuativo di questa legge.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione assembleare una relazione sull'andamento della gestione di questa legge.

**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.